

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa del senatore OTTOLENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1961

Abrogazione dell'articolo 188 del Codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 188 del Codice penale costituisce una innovazione rispetto al precedente codice penale Zanardelli. Con questa disposizione infatti si stabilisce che il condannato ha l'obbligo di rifondere all'Erario le spese di mantenimento in carcere; nessuna norma analoga esisteva invece nel codice penale abrogato. Anzi, nel codice di procedura penale del 1913 l'articolo 601 conteneva una disposizione completamente antitetica rispetto a quella attuale dell'articolo 188 in quanto stabiliva: «Le spese di esecuzione delle condanne a pena restrittiva della libertà personale sono a carico dell'Erario senza diritti a rimborsi»; ed è evidente che questa norma si ispirava alla concezione criminalistica della pena-castigo, la quale a poco a poco avrebbe dovuto cedere il posto a concezioni più moderne e precipuamente a quella che ravvisa nella pena la possibilità della emenda del colpevole.

Senonchè, è facile osservare che l'articolo 188 dell'attuale Codice penale non può certamente dirsi ispirato alla teoria dell'emenda; nella pratica esso si è tramutato in una vera e propria persecuzione da parte dello Stato nei confronti del condannato il quale, anche dopo avere pagato i suoi debiti verso

la giustizia, si vede inseguito dagli uffici di esecuzione per il pagamento delle spese di mantenimento in carcere.

Si potrebbe aggiungere che l'introduzione di questa norma nella nostra legislazione ha provocato non lievi disagi alle cancellerie senza una apprezzabile contropartita, perchè le spese di mantenimento in carcere ben difficilmente sono recuperabili, laddove le cancellerie subiscono un onere notevole per i periodici tentativi di recuperarle.

Ma non sono queste le considerazioni — pur ragguardevoli — che inducono a proporre l'abrogazione dell'articolo 188 del Codice penale. Alla base di questa proposta vi è anzitutto un criterio di umanità perchè sembra iniquo pretendere dal condannato, al quale viene tolta la libertà e quindi la possibilità di lavoro e di guadagno, il pagamento di una qualsiasi somma; e tale iniquità diviene più manifesta nei casi in cui il carcere venga espiato in commutazione di una pena pecuniaria.

In secondo luogo l'abrogazione dell'articolo 188 predetto è consigliata dalla necessità di eliminare una vera e propria distorsione nel sistema della pena. Non si nega che nel prossimo futuro, a seguito della riforma del diritto penitenziario, se soprattutto potran-

no essere introdotti nella nostra legislazione più moderni concetti (quale quello della pena-lavoro), si possa anche giungere a pretendere dal condannato, al quale sia data la possibilità di un lavoro redditizio, il pagamento di una somma a favore dell'Erario corrispondente alle spese vive del suo mantenimento. Ma, allo stato attuale della legislazione, nonostante il superamento della concezione della pena-castigo, è per lo meno prematuro introdurre un istituto che avrebbe ragione di essere soltanto in una legisla-

zione armonica e ispirata a moderni concetti. Il Codice penale del 1930 non si è avveduto di questa disarmonia che si andava creando e che la pratica ha clamorosamente rivelato; pertanto, in attesa di una più ampia riforma sia della legislazione penale che di quella penitenziaria, appare opportuno di eliminare intanto quella disarmonia abrogando l'articolo 188 del Codice penale. E si confida che questa proposta avrà il consenso degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 188 del Codice penale è abrogato. Le esecuzioni in corso cessano al momento stesso dell'entrata in vigore della presente legge.